



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

N. 72 DEL 13/04/2026

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA ESERCIZIO 2026 –
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

L'anno duemilaventisei il giorno tredici del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale si riunisce a distanza in modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

Assiste il Segretario Generale Dott. **SERAFINI LUCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Segretario accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta come segue:

COMPONENTE		Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA	Sindaco	X
2.	GOI VITTORIA	Vice Sindaco	X
3.	CAMPANARDI ALESSIO	Assessore	X
4.	BOMBARDIERI MONICA	Assessore	X
5.	CALDANA DOMENICO	Assessore	X
Totale		5	0

Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e verificati.

La seduta è aperta dal Sindaco, Dott.ssa **CHIMINI CHIARA**, che ne dichiara la validità.

Il Segretario verifica il numero legale in corso di seduta all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno.

Il presente verbale si intende assunto nel luogo fissato nell'avviso di convocazione.

Esso segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune.

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA ESERCIZIO 2026 – COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

PREMESSO che:

- la legge 475 del 2/4/1968 reca le Norme concernenti il servizio di farmacia;
- nel corso del 2012, il legislatore ha varato una riforma della disciplina delle sedi di farmacia attraverso l'art. 11 del DL 1/2012, poi convertito con modificazioni dalla legge 27/2012;
- la normativa dispone che, allo scopo di assicurare maggiore accessibilità al servizio, il numero delle sedi di farmacia, ubicate nel territorio di ciascun comune, sia oggetto di revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, sulla base delle rilevazioni della popolazione residente nel comune stesso, pubblicate dall'ISTAT (art. 2 comma 2 legge 475/1968); la norma, inoltre, prevede che:
 - l'autorizzazione ad aprire la farmacia sia rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio;
 - il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;
 - la popolazione eccedente, rispetto al parametro dei 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% di 3.300;
 - in ogni caso, ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque "in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona"; la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie;
 - sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti, è il comune che identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, per assicurare la migliore accessibilità al servizio, un'equa distribuzione sul territorio, tenendo conto dell'esigenza di assicurarne l'accessibilità anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

VISTA la comunicazione prot. n.6959 del 10/03/2026 di ATS Brescia relativa alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

CONSIDERATO CHE:

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del D.L. 1/2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica imposto dall'art. 2 della legge 475/1968;
- il Consiglio di Stato ha enucleato una serie di principi di base per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 1/2012 e dalla legge di conversione (n. 27/2012):

- la revisione biennale è obbligatoria ed il criterio numerico non concede margini di discrezionalità (Consiglio di Stato, Sezione III, 12/1/2017 n. 652; 2/2/2015 n. 528);
- la competenza a definire il numero delle sedi è del comune in via esclusiva, provvede la giunta (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenze 9/12/2015 n. 5607, 27/10/2016 n. 4525 e 12/1/2017 n. 652);
- il comune dispone di ampia discrezionalità tecnica, ma non può certo sopprimere le sedi delle farmacie operanti e in esercizio (Sezione III, 4/10/2016 n. 4085, 16/1/2018, n. 223; Sezione I, 26/1/2022 n. 687);
- il comune può decidere di approvare uno strumento di programmazione delle sedi che può denominare “pianta organica” (Consiglio di Stato, Sezione III, 27/10/2016 n. 4525, 9/12/2015 n. 5607, 12/1/2017 n. 652).

VISTO CHE le sedi di farmacia previste ed operative sul territorio del Comune di Toscolano Maderno sono le seguenti:

- “Farmacia Gloria di Isoli Dr. Giuseppe e C. S.N.C.” sita in via Statale Maderno 19;
- “Farmacia Minelli Del Dr. Giancarlo Minelli & C. S.N.C.” sita in Via Statale Toscolano 93;

e che:

- al 31 dicembre 2025 la popolazione residente contava 7.655 abitanti;
- il “resto”, di cui al comma 3 art. 1 della legge 475/1968 e smi, è quantificato come segue:

$$7.655 - [3.300 (\text{farmacia n. 1}) + 3.300 \text{ abitanti (farmacia n. 2)}] = 1.055;$$
- il numero è inferiore a 1.650, 50% del parametro di 3.300;

DATO ATTO altresì che la precedente revisione biennale ordinaria, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154/2024, aveva prodotto un esito analogo;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra confermare i contenuti della precedente revisione ed il numero delle sedi di farmacia fissato in 2 unità;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione 2026 delle sedi di farmacia che, come compiutamente e dettagliatamente riportato in narrativa, resta fissato in numero due unità ovvero:

- “Farmacia Gloria di Isoli Dr. Giuseppe e C. S.N.C.” sita in via Statale Maderno 19;
 - “Farmacia Minelli del Dr. Giancarlo Minelli & C. S.N.C.” sita in Via Statale Toscolano 93;
3. di demandare al responsabile di Area SUAP/Commercio la trasmissione della presente Deliberazione all’ATS territorialmente competente e all’Ordine dei Farmacisti la fine dell’acquisizione dei relativi pareri sia in caso di riconferma della situazione esistente sia di revisione;

Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” al fine di procedere alla trasmissione della presente Deliberazione all’ATS territorialmente competente e all’Ordine dei Farmacisti la fine dell’acquisizione dei relativi pareri sia in caso di riconferma della situazione esistente sia di revisione.

Il Segretario Generale
(Dott. SERAFINI LUCA)

Il Sindaco
(CHIMINI CHIARA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)